

Arte e legge

Archivi d'artista e autenticazioni: il caso Albers

Una recente sentenza della Corte di Cassazione riafferma che non esistono regole assolute, occorre confrontare caso per caso il giudizio di fondazioni specifiche e degli esperti

di Dario Jucker

Milano. La Corte di Cassazione (sentenza nr. 7989 del 31 gennaio 2024) ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Milano del 3 novembre 2021, con la quale un gallerista era stato assolto dal reato di contraffazione di un dipinto falsamente attribuito a Josef Albers (cfr. n. 432, ott. '22, p. 93).

La Corte di Appello di Milano aveva anche adombrato l'argomento del potenziale conflitto d'interessi della Fondazione (essendo lo stesso ente certificatore e proprietario delle opere). La Corte aveva concluso che l'esame di attendibilità dell'expertise della Fondazione dovesse, in questo caso, essere più approfondito. La sentenza non introduceva alcuna rilevante novità in materia, essendo pacifico che il parere di autenticità espresso nel procedimento penale dalla parte civile non potesse essere accolto sullo stesso piano di un parere espresso da una terza parte indipendente. Tuttavia per alcuni commentatori tale decisione avrebbe aperto la strada a una diversa valutazione, più severa e restrittiva appunto, del parere degli esperti.

Che cosa dire di quei casi nei quali un'expertise di un archivio d'artista, depositario di una conoscenza approfondita e specialistica, è soggetto a un grado di scrutinio più elevato rispetto al parere espresso da un terzo indipendente, poniamo il caso di uno storico d'arte generalista?

Fermo restando che esiste il principio riconosciuto che nessuno può vantare un diritto di esclusiva in merito alla certificazione di autenticità di un artista, vediamo se la decisione della

Rompicapo di avvocati

No, tu no. Ma perché? Perché no

L'autenticazione in Italia è nelle mani di esperti o di comitati che emettono verdetti senza spiegazioni e rifiutano confronti sulle loro sentenze. Molti dispongono di adeguata competenza, altri no e le loro decisioni provocano talvolta danni gravi, difficilmente riparabili. Nessuno dispone di alcun riconoscimento giuridico, tuttavia il ricorso ai tribunali è problematico per l'inadeguatezza dei periti incaricati. Quindi subiamo un monopolio attributivo sulle opere non sottoposto ad alcun controllo

di Giulio Volpe



Nell'esercizio della mia professione mi è capitato di assistere a scontri frontali non solo tra componenti di uno stesso Archivio, Comitato o Fondazione (enti certificatori), di varia origine e composizione, i cui responsi sono tendenzialmente ritenuti autorevoli, ma anche tra le opinioni espresse dall'ente certificatore e le conclusioni, spesso di matrice rigorosamente scientifica, raggiunte da studi di diagnostica applicata all'arte o da grafologi esperti. Né sono mancate battaglie interne, tra enti certificatori afferenti all'opera di uno stesso artista. Insomma una babele. La perizia d'arte è un'analisi dell'opera compiuta da un esperto, più o meno riconosciuto al fine di pervenire, con il miglior grado di approssimazione possibile, alla designazione di epoca, paternità e valore venale. Si distingue poi tra autenticazione (espressione di un parere tecnico circa la paternità) e accreditamento (attestazione di un parere tecnico o di altre circostanze esterne che possono indurre a una attribuzione di paternità). La perizia che contempli anche la stima di un bene può definirsi estimativa, a differenza della valutazione che mira a stabilire autenticità e paternità del dipinto, propriamente detta expertise. L'expertise, che non ammette

per legge posizioni attributive monopolistiche, le quali purtroppo si sono invece imposte nella prassi in modo e in misura aberranti, è una libera manifestazione del pensiero (espressione di una opinione) costituzionalmente tutelata art. 21 Cost. Il «conoscitore», soprattutto nel caso dell'arte antica, si vale del proprio occhio per assegnare l'opera a un determinato autore, ma si ritiene oggi altresì molto rilevante l'indagine scientifica, con perizia grafologica sulla firma e vari esami diagnostici, ad esempio sui supporti e sui pigmenti. Infine, assai utile può rivelarsi la ricerca d'archivio e l'indagine a ritroso sulla storia esterna dell'opera. Sono tutte procedure d'indagine necessarie tanto agli operatori di mercato quanto ai collezionisti e ai musei. Passiamo ora all'art. 64 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004), a norma del quale «chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti di antichità, o di interesse storico ed archeologico [...] ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione attestante la paternità o, almeno, la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime, ovvero, in mancanza, di relazione [...]»

una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera e dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi.

Il vero problema è individuare il soggetto più indicato a esprimere una valutazione plausibile. Essa espone infatti a un duplice rischio. Il primo è di indispettere il proprietario dell'opera che da un esito al di sotto delle attese potrebbe vedere svanire una sedimentata convinzione circa l'autenticità o un presunto valore del bene in questione, fino a determinarsi a un'azione legale contro la pronuncia sfavorevole. Il secondo rischio è di indispettere invece chi avesse dubbi sull'autenticità, nel caso opposto di una pronuncia favorevole.

«Nessuno può pretendere di tenere in mano una certezza»

vole, fino al punto di suscitare una reazione teventualmente avversa di storici dell'arte universalmente accettata» art. 67, 1° col.

L'articolo di Giulio Volpe apparso sul n. 449, apr. '24, p. 64 di «Il Giornale dell'Arte» relativo all'incontestabilità delle attribuzioni degli archivi d'artista

Corte di Cassazione ha cambiato le regole in gioco. La Suprema Corte ha riconosciuto che la Corte di Appello ha violato il principio del contraddittorio, avendo assunto una decisiva perizia non rispettando le norme poste a tutela della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e avendo del tutto obliterato le deduzioni della Fondazione Albers, delle quali non era stato dato atto in sentenza. Peraltro, e qui

sta uno dei punti fondamentali del caso, se pure è vero che l'expertise della Fondazione che si è anche costituita parte civile deve essere valutata con maggiore rigore, è importante notare che nessun parere a sostegno dell'autenticità dell'opera era stato acquisito nel procedimento. La perizia non aveva infatti a oggetto l'attestazione dell'autenticità dell'opera, ma solamente alcuni elementi che potessero

escludere l'elemento soggettivo del reato in capo all'imputato. Nei diversi procedimenti che la Fondazione Albers ha avviato in Italia, nessun altro ente ha assunto il ruolo di certificatore di quadri di Albers e l'expertise della Fondazione non è mai stata contestata. In un altro caso all'esame del Tribunale di Torino (sentenza nr. 2712/22 del 1 luglio 2022), il Giudice, dopo avere valutato

la necessità di un approfondito vaglio di attendibilità, ha riconosciuto, dopo avere anche attentamente esaminato le modalità con le quali tale parere era stato rilasciato, che il giudizio espresso da Nicholas Fox Weber (direttore della Fondazione che dal 1976 è depositaria del patrimonio artistico di Albers) era «assolutamente attendibile». Il parere contrario, invece, espresso da parte di un teste chiamato dalla difesa è stato ritenuto meno convincente, in quanto fondato su una competenza non esclusiva e dunque meno affidabile. Nel caso di Torino troviamo dunque un punto fermo: non esistono regole astratte alle quali fare riferimento, occorre valutare caso per caso il concreto operato di una fondazione. L'expertise di uno specialista che opera da decenni nel settore è valutata con diverso peso rispetto al parere estemporaneo di uno storico generalista. Si ritorna dunque alle buone pratiche di autenticazione, al riconoscimento da parte del mercato di un'attività svolta da diversi decenni e all'autorevolezza acquisita a seguito di una comprovata esperienza. Ritengo importante che il sensazionalistico argomento del conflitto di interessi degli archivi d'artista, che ha origine in un caso giurisprudenziale americano relativo alla Andy Warhol Foundation, sia stato opportunamente valutato dal Tribunale di Torino e che l'unica sentenza italiana che lo accoglieva sia stata recentemente annullata dalla Suprema Corte. Tale decisione rafforza dunque il ruolo di quegli archivi di artista che operano da decenni con assoluta serietà nel mercato.